

---

# Decreto Semplificazioni

Analisi delle disposizioni di interesse

---

**Cattaneo Zanetto & Co.**

Roma, 18 luglio 2020

**CATTANEO ZANETTO & CO.**

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

# Decreto Semplificazioni

---

## Analisi delle disposizioni di interesse

Cattaneo Zanetto & Co.

### 1. Premesse

---

Il presente documento intende fornire un'analisi di dettaglio delle misure contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. [76](#), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, c.d. DL Semplificazioni.

Il provvedimento, in vigore dal 17 luglio, dovrà essere convertito dal Parlamento entro il termine dei 60 giorni previsto per il prossimo 14 settembre.

L'esame in prima lettura sarà svolto dal Senato della Repubblica (S. [1883](#)), dove è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1^Affari Costituzionali e 8^Lavori pubblici. L'esame in sede referente avrà inizio martedì 21 luglio alle ore 14.30.

### 2. Titolo I, Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

---

#### **Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici sottosoglia**

L'articolo deroga il Codice dei contratti relativamente ai contratti sottosoglia nel caso di procedure avviate entro il 31 luglio 2021, secondo le seguenti modalità:

- innalzamento a 150.000 euro per gli affidamenti diretti e comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti previste dal Codice dei Contratti pubblici;
- semplificazione della procedura negoziata, con consultazione - con rotazione degli inviti - di: 5 operatori (150.000-350.000 euro), 10 operatori (350.000-1.000.000 euro); 15 operatori (1.000.000-soglie comunitarie).

Si precisa che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente e che la stazione appaltante possa non richiedere le garanzie provvisorie previste dal Codice, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

#### **Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia**

L'articolo deroga il Codice dei contratti relativamente ai contratti sopra soglia nel caso di procedure avviate entro il 31 luglio 2021, prevedendo l'applicabilità della procedura aperta, ristretta o negoziata, con i termini ridotti previsti per ragioni di urgenza.

La procedura negoziata può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quanto, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. In questi casi e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, per gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto.

Si prevede infine che per ogni procedura di appalto sia nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Infine, si prevede che gli atti delle stazioni appaltanti siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali.

### **Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità**

Fino al 31 luglio 2021, si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati preposta.

Fino al 31 luglio 2021, inoltre, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

Infine, si inserisce un nuovo articolo nel Codice Antimafia istituendo dei "Protocolli di legalità", che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti "istituzionali" anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge.

### **Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali**

Si prevede che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti al fine di evitare che, anche in accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e

nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.

Si prevede inoltre che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto.

Si introducono inoltre alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti prevedendo il principio del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse alla celere prosecuzione delle opere.

### **Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica**

Introduce una disciplina in deroga fino al 31 luglio 2021 per i lavori sopra soglia, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo:

- sospensioni derivanti dall'applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione;
- gravi ragioni di ordine pubblico o salute pubblica;
- gravi ragioni di pubblico interesse;
- gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Nel caso di sospensione, entro 15 giorni, il collegio consultivo tecnico, dopo averne accertati i presupposti, deve indicare le modalità con cui proseguire, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, indicandone i costi.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, di sostituire l'impresa designata, ricorrendo a una delle seguenti soluzioni:

- esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- interpello progressivo dei soggetti partecipanti alla gara originaria in base alla graduatoria e stipula di un nuovo contratto;
- indizione di una nuova procedura per l'affidamento;
- proposta di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera.

L'impresa subentrante ove possibile deve proseguire i lavori anche con i lavori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

### **Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico**

Fino al 31 luglio 2021 prevede l'obbligatorietà del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie. Il collegio deve essere nominato entro 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione dell'opera ed entro 30 giorni nei casi in cui l'esecuzione sia già iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il collegio è composto da tre componenti o cinque in caso di particolare complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste (ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali il BIM). I componenti possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino accordo sulla nomina dell'ultimo componente, è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di interesse nazionale, ovvero dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse

La nomina del collegio consultivo tecnico è consentita anche per opere differenti da quelle sopra soglia o per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto. In questo ultimo caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Sono previsti inoltre dei vincoli per la partecipazione a più collegi e sanzioni in caso di non tempestività nell'adozione di determinazione.

#### **Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**

Si istituisce un Fondo, con uno stanziamento per il 2020 pari a 30 milioni di euro, per garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione di opere pubbliche sopra soglia, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

#### **Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici**

Si prevedono alcune deroghe transitorie al Codice dei contratti fino al 31 luglio 2021:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

- le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Si prevede che per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento;
- il rispetto delle misure di contenimento anti-COVID, ove impediscano il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di servizi e forniture, costituisce causa di forza maggiore e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore. Non si applicano inoltre gli obblighi di comunicazione all'Anac.

Si interviene inoltre con alcune modifiche puntuali sul Codice dei contratti per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi:

- Qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38) - si chiarisce che la qualificazione debba essere unica per tutti gli ambiti oggetto di qualificazione. Inoltre, si elimina la parola “programmazione” dagli ambiti oggetto di qualificazione. Infine, è stato previsto, che le stazioni appaltanti possano qualificarsi per il solo ambito inerente l'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, nel caso in cui esse procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell'affidamento del contratto a centrali di committenza, ovvero a soggetti aggregati. Si prevede che debba essere raggiunta un'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Anac, sul provvedimento che dovrà disciplinare il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti;
- Esclusione operatori (art. 80) - Si prevede che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione

- Copertura assicurativa contro rischi professionali (art. 83) - Si precisa che il livello “adeguato” di copertura assicurativa contro i rischi professionali previsto dall’art. 83 viene valutato sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
- Finanza di progetto (art. 183) - Si amplia l’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 183 del Codice relativo alla finanza di progetto, consentendo agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici in concessione anche se già inserite negli strumenti di programmazione.

Si modifica l’articolo 1 del DL Sblocca Cantieri, prevedendo:

- la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del divieto di appalto integrato;
- la proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull’esito della sperimentazione introdotta dal Decreto stesso;
- la proroga al 31 dicembre 2021 dell’inversione procedimentale concernente l’esame dell’offerta economica prima della verifica dei requisiti
- la deroga al 31 dicembre 2021 delle previsioni relative al Consiglio dei lavori pubblici di cui all’articolo 215 del Codice, prevedendo la sottoposizione al parere obbligatorio dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica (anziché dei progetti definitivi), con contestuale elevazione da 75 milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre a parere. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere.

Si prevede inoltre che il Commissario straordinario Domenico Arcuri fino alla scadenza dello stato d’emergenza possa procedere all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Il Commissario potrà inoltre avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza COVID-19 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Infine, si specifica che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto, è richiesto di produrre DURC non si applica la proroga del DURC oltre il 31 luglio 2021 previsto dal DL Rilancio.

Si prevede anche che il regolamento attuativo relativo alle forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; lavori, forniture e servizi direttamente correlati ai materiali di cui sopra e lavori e servizi per fini specificatamente militari sia da adottarsi su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici

e del Consiglio di Stato, anche in relazione alle disposizioni del Codice dei contratti applicabili.

#### **Articolo 9 - Misure di incentivazione degli interventi infrastrutturali**

Si prevede una semplificazione e un'estensione delle norme che regolano il commissariamento straordinario di opere infrastrutturali caratterizzate da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico del territorio. Le opere saranno individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi in caso in cui svolgono le funzioni di stazione appaltante sono aperte apposite contabilità speciali intestate a loro.

Si prevede inoltre la possibilità di nominare un sub-commissario. Infine, si prevede che tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri previsti dal DL Sblocca Cantieri.

### **3. Titolo I, Capo II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici**

---

#### **Articolo 10 - Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia**

L'articolo apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:

- **Sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 2-bis.** In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
- **Modifica all'articolo 3 comma 1) lett. b).** Viene specificato che per gli interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che



non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso con incremento del carico urbanistico.

- Viene inoltre previsto che nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, sono ricomprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.
- **Modifica all'articolo 3 comma 1, lett. d).** Introduce un chiarimento riguardante la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, inserendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere anche incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di ricostruzione, demolizione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti e caratteristiche planivolumetriche.
- **Modifica all'articolo 6, comma 1, lett e-bis.** Introduce tra le opere eseguibile senza titolo abilitativo le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
- **Modifica l'articolo 9-bis.** Viene modificata la rubrica dell'articolo in "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili". Di conseguenza viene previsto che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare. Per quegli immobili per i quali non è possibile stabilire lo stato legittimo perché costruito in un'epoca nella quale non era obbligatorio, è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.
- **Modifica la lettera c) dell'articolo 10.** Viene specificato che sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria degli edifici, nonché limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, anche che comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici.
- **Modifica all'articolo 14 sostituendo il comma 1-bis.** In particolare, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa autorizzazione del Consiglio comunale

tramite delibera. Nel caso di insediamenti commerciali, rimane ferma la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

- **Modifica all'articolo 16 comma 4, lett. d-ter).** Viene modificato il criterio con il quale sono classificati i Comuni nelle tabelle parametriche che calcolano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Viene stabilito che questo si calcola in relazione a alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga.
- **Modifica all'articolo 17 comma 4-bis.** Prevede una riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I Comuni possono deliberare una nuova riduzione del contributo fino a completa esenzione dello stesso.
- **Modifica dell'articolo 20, comma 8.** Stabilisce che, fermo restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale e di provvedimenti di diniego. Altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
- **Modifica dell'articolo 22, comma 1-bis.** Specifica che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di ristrutturazione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti.
- **Viene modificato l'articolo 23-ter comma 2.** Prevede che la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare.
- **Viene aggiunto un comma 7-bis all'articolo 24.** Prevede che la segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Viene soppresso il comma 2-ter dell'articolo 34 il quale prevede non si ha parziale difformità' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
- Viene introdotto l'articolo **34 - bis rubricato "Tolleranze costruttive"**. Dispone che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure nel titolo abilitativo. Costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensioni di minima entità e la diversa collocazione di impianti e le modifiche alle finiture degli edifici, a condizione che non comportino

violazione della disciplina dell'attività edilizia. Le tolleranze esecutive realizzate nel corso dei precedenti interventi edilizi e non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie.

- Ciascun partecipante al condominio può realizzare a proprie spese qualsiasi intervento per la rimozione di barriere architettoniche e le operazioni previste dal DL Rilancio sull'efficientamento energetico degli edifici.
- Viene prevista la proroga di tre anni, a seguito della comunicazione da parte del soggetto interessato, dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti **dall'articolo 15 del T.U edilizia**, così come indicati nei permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica anche per i termini previsti dagli articoli 22 e 23 recanti interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività e Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire.
- Vengono apportate alcune modifiche alla legge 13/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”:
  - Viene abrogato l'articolo 8 il quale prevede che alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
- Non è subordinata alle autorizzazioni della Soprintendenza dei beni culturali, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, ad eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
- **Modifica l'articolo 12 comma 2** del Decreto Legge recante disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Viene previsto che per l'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio e il permesso di costruire. Inoltre, la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
- Viene modificata la disposizione contenuta all'articolo 12 del DL Liquidità recante modifiche al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”:
  - **Modifica il comma 2-ter, lettera a-bis.** Prevede che l'ammissione dei benefici del fondo è estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo e il numero dei rispettivi soci,

qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi in una delle medesime situazioni:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  - cessazione dei rapporti di lavoro a causa di Controversie individuali di lavoro;
  - morte o riconoscimento di handicap grave;
- Viene inserita una nuova lettera **a-ter)** la quale prevede che la sospensione delle rate può essere concessa nella misura di:
    - 6 mesi nel caso uno degli eventi al punto precedente verificatisi dopo il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 % dei soci.
    - 12 mesi se invece riguardano un numero di soci tra il 20 e il 40%.
    - 18 mesi nel caso il numero dei soci sia superiore al 40%.
  - Infine viene stabilito che l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutualitaria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo Gasparri, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della società.

#### **Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici**

Estende alle gestioni commissariali in corso e finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale, le semplificazioni, le agevolazioni procedurali, i maggiori poteri commissariali, le procedure concernenti le valutazioni previste dal DL Semplificazioni.

È compito del Commissario straordinario nominato per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, individuare gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 mila euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Il Commissario può inoltre nominare due sub-commissari responsabili di uno o più interventi, e individuare il soggetto attuatore competente.

### **3. Titolo II Capo I Semplificazioni procedurali**

---

#### **Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi**

L'articolo 13 definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19. Il comma 2 prevede che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati,

eventualmente necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori**

L'articolo 14 prevede che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di renderli fiscalmente detraibili.

#### **Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata**

L'articolo prevede l'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020 - 2023, al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti. Viene esteso l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.

## **4. Titolo III, Capo IV - Misure per l'innovazione**

---

#### **Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione**

- Viene prevista la possibilità per le imprese, le università, enti di ricerca, società con caratteristiche di spin-off o di start-up, di presentare alla Presidenza del Consiglio progetti per sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, presentando anche la domanda di deroga temporanea alle norme dello Stato che impediscono la sperimentazione.
- Le domande di richiesta dei progetti vengono anche condivise con il MISE e il MIT per i profili di competenza relativi alla sicurezza della circolazione. Inoltre, non sono applicabili i termini previsti dalla legge 241/1990 in materia di silenzio assenso e segnalazione certificata di inizio attività. Il MISE può richiedere chiarimenti o integrazioni i quali, in caso di mancato invio delle osservazioni da parte del richiedente, causano il rigetto della domanda. Per quei progetti i quali presentano concreti profili di innovazione tecnologica con risultati positivi per l'ambiente, la struttura della Presidenza del Consiglio può autorizzare la sperimentazione di un anno con eventuale proroga di un altro anno, stabilendone le modalità di svolgimento. L'autorizzazione sostituisce tutti

gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di sperimentazione sia soggetta a pareri, intese o nulla osta di competenza di altre amministrazioni, la Presidenza del Consiglio procede con il dimezzamento dei termini previsti.

- Con l'autorizzazione alla sperimentazione non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela di della salute, dell'ambiente dei beni culturali e paesaggistico territoriali, dei beni culturali ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia.
- La struttura della Presidenza del Consiglio competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa e i risultati conseguiti. In caso di inottemperanza delle prescrizione previste di svolgimento della proposta, il MISE può richiamare il soggetto richiedente del progetto e, decorso un termine ragionevole di giorni comunque non inferiore a 15, può revocarne l'autorizzazione.
- Terminata la sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla Presidenza del Consiglio la relazione contenente i risultati della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti.
- Entro 90 giorni dall'attestazione positiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro competente, promuove le iniziative normative e regolamentari necessarie per una eventuale disciplina dell'oggetto attività di sperimentazione.
- Le agevolazioni di questo articolo non si applicano alle sperimentazioni relativa alle attività di Fintech, e in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario.

#### **Art. 39 – Semplificazione della misura Nuova Sabatini**

Viene innalzata a 200 mila euro la soglia per l'erogazione in un'unica soluzione del contributo previsto dalla normativa. Inoltre, si prevede che l'intervento possa essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei.

## **5. Titolo IV, Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici**

---

#### **Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche**

Si semplifica il Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici prevedendo che gli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni pubbliche che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza del corrispondente codice unico di progetto degli investimenti pubblici. Il Codice deve essere associato negli atti stessi dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico devono quindi dare notizia, con

periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

#### **Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica**

- Si proroga per il biennio 2021-2022 la semplificazione della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50% del progetto approvato dal CIPE introdotta dal DL Sblocca Cantieri. Si aggiunge inoltre che, in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE
- Nei casi in cui ci siano finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal MIT previa richiesta. Il MIT fornisce poi un'informativa in merito al CIPE.
- Le proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, tramite un'informativa annuale.
- Si introduce una relazione annuale alle Camere relativa alle attività del CIPE, che dal 2022 dovrà contenere anche informazioni relative alle misure adottate in materia di sviluppo sostenibile.

#### **Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale**

Si prevede in deroga, fino al 31 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del

capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ma bensì la maggioranza semplice del capitale rappresentato in assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti;
- l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione;
- l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Fino al 31 aprile 2021, inoltre si prevede che le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

Si modifica infine l'articolo 2441 del Codice civile al fine di velocizzare la raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, prevedendo:

- la riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 1132/2017;
- l'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'importo direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione;
- l'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione.

#### **Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali**

Apporta alcune modifiche al DL Crescita delle zone del Mezzogiorno:

- **Viene aggiunto un comma 7-ter) all'articolo 4.** Il Commissario straordinario del Governo per le ZES Interregionali può:
  - assicurare il coordinamento delle iniziative per attirare e assicurare l'operatività nell'ambito delle ZES, fermo restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico.
  - operare come referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES.
  - contribuire ad individuare le aree prioritarie per l'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico.
  - promuovere la sottoscrizione di protocolli tra amministrazioni locali e statali coinvolte nell'applicazione del Piano Strategico volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
- **Modifica all'articolo 5 comma 1.** Specifica alcune agevolazioni che possono richiedere le attività produttive che avviano un programma di attività economica di natura incrementale nella ZES:
  - Vengono ridotte della metà i termini previsti per i rimedi per le amministrazioni dissenzienti Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi e per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
  - Il Comitato di indirizzo della ZES su impulso del Commissario straordinario del Governo assicura il raccordo tra gli sportelli unici i quali operano come responsabile unico del procedimento di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES.
  - la possibilità di istituire nelle ZES e ZES interregionali la zone franche doganali, la cui perimetrazione sia stata proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020.



## **Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme**

Apporta alcune modifiche al DL per il rilancio dell'economia (69/2013):

- Viene modificata la rubrica in “Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme”.
- Le amministrazioni, imprese, università, enti di ricerca, industria, artigianato e agricoltura devono dare precedenza ai procedimenti relativi alle attività connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi europei, compresi quelli con il fine di realizzazione dei Programmi Nazionali per le Riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione Europea.

## **6. Titolo IV, Capo II - Semplificazioni in materia ambientale**

### **Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure dell'impatto ambientale**

L'articolo apporta una serie di modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006 - TUA) di seguito gli interventi di maggiore rilievo.

Con riguardo alle **definizioni** (Art. 5 TUA):

- Viene riformata la definizione di “progetto” eliminando il riferimento alla predisposizione degli elaborati progettuali con livello informativo pari al piano di fattibilità e stabilendo che, ai fini del VIA, sia necessaria la presentazione di un piano di fattibilità che renda valutabile lo studio di impatto ambientale;
- Lo “studio di impatto ambientale” viene definito come il documento che integra i progetti (non più “gli elaborati progettuali”);
- Riforma la definizione di “condizione ambientale del provvedimento di VIA” aggiungendo il riferimento al fatto che questa debba consistere, oltre ai requisiti previsti, anche alle linee di indirizzo dello sviluppo progettuale a garanzia dei criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti o ad incrementare le prestazioni ambientali.

Con riferimento alla **disciplina** (Art. 6 TUA):

- Dispone l'immediata pubblicazione dei dati relativi alla modifica ed estensione di determinati progetti;
- Si dispone che la modifica dei programmi di pianificazione territoriale (a cui si aggiungono quelli “urbanistica e paesaggistica”) o della destinazione dei suoli, oltre ai requisiti previsti possa avvenire solo a seguito dell'approvazione dei piani di impatto ambientale.

Quanto alle **competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità** (Art. 7-bis TUA):

- Viene inserita una previsione secondo cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del MATTM, MIT, MISE e MIBACT adotta semestralmente decreti per stabilire le tipologie di progetti di attuazione del PNIEC, nonché individuare le aree non idonee alla

realizzazione di tali progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali.

- Si dispone, in caso di corrispondenza tra autorità proponente e autorità controllante, che si eviti l'insorgenza di conflitti di interessi e ove anche solo potenziali questi vengano segnalati.
- Solo in caso di sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea per inerzia regionale su verifiche e VIA, si dispone che lo Stato Possa esercitare poteri sostitutivi.

Con riguardo alla **Commissione tecnica** (Art. 8 TUA):

- in coerenza con quanto disposto sui progetti di attuazione del PNIEC di interesse statale si prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Tecnica PNIEC. L'articolo 8 del TUA viene coordinato di conseguenza.

Con riguardo alle **norme procedurali** (Art. 9 TUA):

- si prevede che lo scambio intraeuropeo di informazioni riservate sui progetti debba sottostare alle limitazioni di pubblicazione previste nello Stato Membro in cui il progetto è proposto;
- Si prevede, infine, che le autorità competenti per i progetti pubblichino sui propri siti e informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

La disciplina del **procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** (Art. 19 TUA) viene ridisegnata. il nuovo articolo 19 prevede la seguente procedura:

1. Trasmissione all'autorità dello studio preliminare ambientale (in formato elettronico) e del pagamento del contributo;
2. Entro 5 giorni l'autorità verifica lo studio e può richiedere chiarimenti e integrazioni per una sola volta, questi devono pervenire entro 15 giorni, non prorogabili, a pena di rigetto della domanda;
3. l'autorità pubblica la documentazione ricevuta sul proprio sito (salvo segreti industriali) e comunica alle altre autorità ed enti competenti l'avvenuta pubblicazione;
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare osservazioni sullo studio preliminare ambientale;
5. L'autorità competente, ottenuti chiarimenti, integrazioni e osservazioni, valuta l'impatto ambientale;
6. entro 45 giorni dalla scadenza del precedente termine l'autorità adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (in casi eccezionali può esserci una proroga di 20 giorni);
7. in caso di non assoggettamento a VIA l'autorità specifica i motivi principali alla base della decisione, specificando le condizioni ambientali necessarie per evitare gli impatti del progetto;
8. Se si valuta che il progetto debba essere assoggettato a VIA vengono specificati i motivi;
9. Per specifici progetti (allegati II-bis e IV del TUA) la verifica è svolta in base ai criteri e alle soglie stabilite dal MATTM;

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA viene pubblicato sul sito dell'autorità;
11. I termini di rilascio del provvedimento sono perentori, a pena di responsabilità dell'incaricato inadempiente e di risarcimento verso il proponente. In caso di inerzia nella conclusione, il titolare del potere sostitutivo (individuato a seconda dei casi) rilascia il provvedimento entro 30 giorni;
12. Tutta la documentazione del procedimento deve essere resa pubblica.

La norma riguardante il **livello di dettaglio degli elaborati progettuali** (Art. 20 TUA) viene riformata con una disposizione rubricata "Consultazione preventiva" recante la seguente disciplina:

- Viene data al proponente la facoltà di richiedere un confronto con l'autorità prima di presentare lo studio sull'impatto ambientale, trasmettendo a tal fine una proposta di elaborato progettuale. A fronte di ciò l'autorità trasmette il proprio parere.

In merito alla **definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale** (Art. 20 TUA), si prevedono le seguenti modifiche:

- si stabilisce l'obbligo di pubblicazione entro 5 giorni dei progetti presentati, nonché l'obbligo di comunicazione contestuale della pubblicazione alle altre PA coinvolte;
- Viene ridotto da 60 a 45 giorni il termine per l'autorità competente per esprimere un parere sul livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale.

Sulla **presentazione dell'istanza per la VIA** (Art. 23 TUA):

- Viene ridotto da 15 a 10 giorni il termine per l'autorità competente per la verifica della completezza della documentazione;
- Per i progetti PNIEC di interesse statale, si stabilisce che la Commissione Tecnica PNIEC dia inizio ai lavori al momento dell'istanza.

Con riguardo alla **disciplina delle consultazioni pubbliche** (Art. 24 TUA) vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene ridotto da 30 a 15 giorni il termine per controdeduzioni del proponente rispetto alla consultazione;
- Vengono ridotti tutti i termini del procedimento di consultazione.

In merito alla "**Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA**" (Art. 25 TUA):

- Vengono dimezzati tutti i termini della procedura;
- Si prevede un termine massimo complessivo di 210 giorni scaduto il quale il provvedimento passa direttamente al Consiglio dei Ministri;
- Per i progetti PNIEC di interesse statale si prevede un coordinamento rafforzato tra le dirigenze dei Ministeri coinvolti;
- Aggiunge tra i contenuti del provvedimento le linee guida in materia di impatti ambientali per la continuazione del progetto.

Quanto ai **provvedimenti unici in materia ambientale** (Art. 27 TUA), la disciplina viene completamente riscritta con numerose riduzioni dei termini e la convocazione di una Conferenza dei servizi Decisoria.

I termini relativi al **Provvedimento unico Regionale** (Art. 27-bis TUA) sono ridotti di un terzo.

### **Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale**

L'articolo stabilisce disposizioni aggiuntive specifiche rispetto all'esecuzione di opere e impianti su siti di interesse nazionale, intervenendo sull'articolo 252 del TUA. Tra le nuove previsioni:

- il soggetto inquinatore o i soggetti interessati a svolgere operazioni sul sito predispongono un Piano di indagini preliminari. In caso di contaminazione non eccessiva si procede al ripristino dell'area autocertificando i lavori al MATTM;
- La certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata in caso di accertata assenza di interferenze con la matrice e in assenza di rischi per i lavoratori, nel termine di 60 giorni dalla certificazione il è proponente presenta un progetto al MATTM che lo approva ai sensi della normativa;
- Si prevede che le nuove disposizioni siano applicabili anche ai processi in corso.

## **7. Titolo IV, Capo III - Semplificazioni in materia di green economy**

---

### **Articolo 59 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni**

L'articolo modifica le Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (L 99/2009) estendendo agevolazioni per lo scambio sul posto ai comuni fino a 20.000 abitanti. Limita l'utilizzo di energia prodotta da FER da parte di strutture militari (come disposto dal Codice dell'Ordinamento Militare - DL 66/2010) al fabbisogno energetico delle stesse.

### **Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali**

- Si prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale siano autorizzate anche nelle more dell'approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.
- Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica che ricadono nell'ambito di applicazione del DPCM 10 maggio 2018 in materia di modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento europeo del 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.
- Si prevede inoltre che Terna predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello Sviluppo

economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna. Ogni anno Terna presenta al Ministero dello Sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

- Inoltre, si prevede che i beni gravati da uso civico non possano essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5% rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico.
- L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.
- Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni, tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a 60 giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica preventiva della progettazione, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
- Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.
- Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20%

rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

- Per il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
- Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

#### **Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica**

- Si prevede che il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, adotti le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
- Le suddette linee guida assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione dell'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può

trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

- Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
- Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture viene utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

## **Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia**

- Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5% rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello Sviluppo economico, da effettuare 60 giorni prima della data prevista dell'intervento.
- Gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30% delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello Sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del MISE, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il MISE ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.

- È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al MISE il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
  - gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale;
  - gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
  - gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici;
  - la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche



agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal PNIEC. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

#### **Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal**

Le garanzie e gli interventi per progetti economicamente sostenibili che mirano a decarbonizzazione e altri interventi possono riguardare:

- progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Le garanzie del presente articolo sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

- lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi suddetti di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
- le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Ambiente sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

#### **Articolo 65 - Entrata in vigore**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS